



COMUNE DI ESPERIA

Provincia di Frosinone

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI (anno 2026)

ai sensi dell'Art. 1, commi 102-110, della Legge n. 199/2025

Approvato con deliberazione C.C. n. del 24.04.2026

Sommario

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata	5
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	5
Articolo 8 – Norme di rinvio ed entrata in vigore.....	6

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e in attuazione dell'articolo 1, commi 102-110, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali di natura tributaria, non riscosse a seguito di:
 - a) provvedimenti di ingiunzione fiscale di pagamento, di cui al R.D. n. 639/1910;
 - b) accertamenti esecutivi, di cui all'Art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019 e ss.mm.ii..
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono essere stati notificati dal Comune di Esperia e/o dai concessionari della riscossione, di cui all'Art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 e ss.mm.ii..
3. La definizione agevolata comporta l'estinzione dei debiti oggetto di adesione, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, commi 102-110, della legge n. 199/2025, la definizione agevolata costituisce istituto giuridico di carattere straordinario e non ripetibile, attivabile nel rispetto degli equilibri di bilancio e per un periodo di tempo limitato.
5. Il presente Regolamento è adottato tenuto conto della situazione economica e finanziaria dell'Ente e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Possono essere ammessi alla definizione agevolata i debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e/o accertamenti divenuti esecutivi entro il **31 dicembre 2025**, purché non siano oggetto di contenziosi in essere alla data di presentazione dell'istanza, aventi ad oggetto:
 - a) tributi comunali IMU, TASI, TARI;
2. I debiti di cui alla lettera a) sono estinti mediante il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale e delle spese relative alle procedure esecutive e cautelari, alle spese di notificazione degli atti e agli altri oneri previsti dall'articolo 1, comma 803, della legge n. 160/2019, con **integrale abbattimento delle sanzioni e degli interessi**.
3. In caso di riscossione coattiva affidata a concessionari, sono ricompresi nella definizione agevolata tutti gli atti affidati a questi ultimi entro il **28 febbraio 2026**.
4. In presenza di riscossione affidata a concessionari, la definizione agevolata deve riguardare l'intero debito riportato nella singola ingiunzione di pagamento, nell'accertamento esecutivo ovvero nell'intimazione di pagamento o in altro atto relativo a procedure cautelari e/o esecutive.
5. Sono esclusi dalla definizione agevolata i crediti derivanti da addizionali a tributi erariali, dall'IRAP, da pronunce di condanna della Corte dei conti, nonché ogni altra entrata non rientrante nella competenza regolamentare del Comune. Sono altresì esclusi i crediti dell'Ente la cui riscossione risulti affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, il debitore presenta apposita istanza entro e non oltre il **30 giugno 2026**, utilizzando il modello predisposto dal Concessionario del Comune di Esperia mediante:
 - consegna presso l'Ufficio del Concessionario del Comune di Esperia – Via XX Settembre n. 29;
 - invio a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: recuperocrediti@cert.abacospa.it
 - indicando nell'oggetto "Definizione agevolata 2026";
2. L'istanza deve inoltre contenere, a pena di nullità:
 - l'indicazione di un conto corrente valido e attivo, con relativo codice IBAN, intestato al debitore;
 - per le persone fisiche, il domicilio digitale eletto e registrato nell'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD);
 - per le persone giuridiche, l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'elenco INI-PEC.
3. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione fino al pagamento dell'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Qualora, alla data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata, il debitore vantasse crediti nei confronti del Comune, di qualunque natura essi siano, la presentazione della medesima istanza vale quale espressa e irrevocabile autorizzazione, ai sensi di legge, a favore del Comune ad effettuare la compensazione tra i crediti vantati e i debiti oggetto di definizione agevolata.

Articolo 4 – Comunicazione di adesione alla definizione agevolata

1. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle istanze, il Concessionario comunica al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute e le modalità di pagamento.
2. Il pagamento può avvenire:
 - a) in unica soluzione entro il **30 settembre 2026**;
 - b) mediante rateizzazione mensile, secondo i limiti stabiliti nella seguente tabella:

da Euro	a Euro	Rate mensili
	fino a 150,00	unica soluzione
150,01	500,00	Fino a 3 rate
500,01	3.000,00	Fino a 12 rate
3.000,01	6.000,00	Fino a 24 rate
6.000,01	20.000,00	Fino a 48 rate
20.000,01	50.000,00	Fino a 60 rate
oltre 50.000,00		Fino a 72 rate

3. L'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 150,00. La prima rata scade il **30 settembre 2026**.

4. Sulle somme rateizzate sono dovuti interessi di dilazione nella misura fissa del 2,00 per cento annuo, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata.
5. Con la comunicazione di cui al comma 1, l'Ente e/o Concessionario può disporre il diniego, totale o parziale, della definizione agevolata.

Articolo 5 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento dell'unica soluzione o della prima rata determina la revoca automatica delle dilazioni precedentemente concesse sui medesimi carichi.
2. Le somme già versate a qualsiasi titolo restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
3. I pagamenti devono essere effettuati esclusivamente mediante avvisi PagoPA predisposti dal Concessionario.
4. La definizione agevolata decade in caso di:
 - a) mancato pagamento dell'unica soluzione o della prima rata entro il **30 settembre 2026**;
 - b) mancato pagamento di due rate consecutive.
5. In caso di decadenza, i pagamenti effettuati sono imputati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute prima della presentazione della domanda di definizione agevolata.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La definizione agevolata è ammessa anche per i debiti oggetto di precedenti piani di rateizzazione. Ai fini del calcolo dell'importo dovuto non si tiene conto delle somme già versate a titolo di sanzioni, interessi e spese.
2. Con la presentazione dell'istanza sono sospesi gli obblighi di pagamento delle rate in scadenza successivamente alla data di presentazione, fino alla scadenza della prima o unica rata della definizione agevolata.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. L'Ente impositore e/o Concessionario relativamente ai debiti definibili non può avviare nuove azioni esecutive, ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Norme di rinvio ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.
2. Il presente Regolamento acquista efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on-line del sito istituzionale del Comune.